

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Prot. 2008

Cavareno, 18/12/2014

ORDINANZA

NUMERO 44 DATA 18/12/2014

OGGETTO: Limitazione uso razzi, petardi e materiale simile nell'abitato di Cavareno.

IL SINDACO

Preso atto che in concomitanza con le festività di fine anno è consuetudine effettuare accensioni e lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, lancio di razzi e materiale simile;

Considerato che tale prassi sovente è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti censiti causa l'uso spesso incontrollato di tali artifici oltre a costituire un vero pericolo per l'incolumità pubblica in quanto messa in atto da persone inesperte senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Ravvisato che, sia pure in maniera minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando siano usati in luoghi affollati o in presenza di bambini;

Rilevata, pertanto, la necessità da parte dell'Amministrazione comunale di promuovere un'attività di prevenzione, adottando dei provvedimenti atti a salvaguardare in primo luogo l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché preservare l'ambiente da fonti di inquinamento, limitando il più possibile l'uso di materiale esplodente;

Ritenuto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico esplodente e no nel periodo 30.12.2014-06.01.2015;

Visti gli artt. 81, 101 e 110 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 06.05.1940 nr. 635;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di data 05.08.2009, in particolare l'art. 1;

Visti gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S., e l'art. 101 del regolamento T.U.L.P.S.;

Visto il D.P.R. 01.02.2005. 3/L;

Vista la Legge 689 di data 24.11.1981 in materia di depenalizzazione;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 45 del 29.11.2007 e ss.mod ed int.;

ORDINA

Il divieto su tutto il territorio comunale, in particolare nel centro abitato, nel periodo 30.12.2014 – 06.01.2015 di lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e materiale simile, fatta salva la deroga in occasione del Capodanno;

In qualsiasi caso si dovrà tenere la massima cura e prudenza, evitando l'accensione e lo scoppio di materiale esplodente in prossimità delle abitazioni civili, fienili, depositi di legna, animali e delle persone al fine della salvaguardia dell'incolumità pubblica nonché come precauzione atta ad evitare pericolo di incendio, il tutto utilizzando prodotti leciti;

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento e al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

AVVERTE

in caso di inottemperanza al presente provvedimento, salvo quanto previsto dall'art. 703 del C.P. verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100.00), fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale;

RENDE NOTO

il presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cavareno.

AVVERTE ALTRESI

che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 nr. 1034;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non competente per territorio.



Il Sindaco
Gilberto Zani